

**Allegato "A" all'atto nn. 57989/12948 di repertorio**

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA**

**ART.1** – E' vigente, con sede in Bergamo, una Società Cooperativa denominata:  
**“COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE Soc. Cooperativa Sociale di Solidarietà e di Servizi”**

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere su deliberazione del Consiglio di Amministrazione succursali e rappresentanze anche in altri Comuni della provincia di Bergamo. La società si ispira al dettato costituzionale che riconosce la funzione sociale della cooperazione ed ai principi che sono alla base del movimento cooperativo quali la mutualità, la solidarietà la prevalenza della persona sull'elemento economico ed in rapporto ad essi intende agire.

**ART. 2** – La società avrà durata fino al 31 Dicembre 2050.

Potrà essere prorogata a norma di legge o sciolta anche prima della sua scadenza con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

**TITOLO II**

**SCOPI – OGGETTO**

**ART. 3** – La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini con particolare attenzione alle categorie svantaggiate o socialmente emarginate degli anziani e dei pensionati, degli handicappati, dei disoccupati attraverso la gestione di servizi di utilità sociale o tendenti ad evitare processi di esclusione dalla vita attiva ed il loro inserimento in attività socialmente utili.

La cooperativa persegue lo scopo di consentire ai soci, tramite la gestione dell'impresa in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa intende perseguire questi obiettivi attraverso:

- La gestione di servizi socio-sanitari e educativi (L. 381/91 – disciplina delle Cooperative sociali - art. 1, lettera A);
- Lo svolgimento di attività produttive nelle quali realizzare l'inserimento anche lavorativo delle persone svantaggiate (L. 381/91 – disciplina delle Cooperative sociali - art. 1, lettera B);

La Cooperativa configurerà la propria organizzazione amministrativa in modo da consentire la netta separazione delle gestioni dei due diversi scopi (A e B) e alle varie attività esercitate attraverso l'istituzione di contabilità separate.

La Cooperativa, per curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, potrà cooperare attivamente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Al fine del raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate

da un apposito regolamento approvato ai sensi delle normative vigenti.

**Art. 4** - La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ha per oggetto:

A) l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività nonché di progetti per il recupero dello svantaggio sociale.

- l'assistenza o l'inserimento anche lavorativo di minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate;

- svolgere attività e servizi di riabilitazione;

- attività e servizi di assistenza domiciliare, trasporto di persone non autosufficienti per necessità di cura ed integrazione;

- interventi miranti alla progressiva socializzazione ed integrazione sociale e culturale;

- integrazioni miranti allo svolgimento di attività ricreative, ludiche, sportive, educative e culturali;

- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e affermazione dei loro diritti;

- promozione culturale in ogni forma e modo ritenuto utile al raggiungimento dello scopo sociale: pubblicità, animazione, allestimento fiere e mostre, collaborazioni con associazioni anche in ambito socio-educativo;

- trasporto disabili, minori e terza età;

B) Provvedere all'organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione.

In particolare la cooperativa al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, giusta legge 381/91 art. 1 lettera b), potrà svolgere i seguenti servizi:

a) servizi di vigilanza scolastica stradale con assistenza ed accompagnamento delle scolaresche;

b) servizi di sorveglianza, custodia, controllo, pulizia e lavori di manutenzione in giardini, parchi, palestre, teatri, scuole, musei, parcheggi, stadi, uffici, stazioni ecologiche e spazi pubblici e privati;

c) servizi di promozione, animazione, accompagnamento finalizzati al sostegno familiare, educativo, lavorativo, alla gestione del tempo libero, delle attività culturali, del turismo sociale ed allo sviluppo di iniziative tendenti a favorire una più intensa e partecipata vita associativa;

d) attività di gestione e servizi connessi alle persone nei centri di prima accoglienza e nelle strutture destinate agli extracomunitari;

e) servizi di assistenza e cura di persone anziane o in difficoltà e/o disagio, a domicilio, presso centri diurni, strutture organizzate, case di cura, di riposo e per ferie;

f) curare la formazione, l'aggiornamento professionale e sociale dei soci lavora-

tori e degli eventuali volontari, promuovere iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento ai problemi dei cittadini pensionati o anziani o appartenenti all'area delle "nuove povertà" collaborando con gli organismi istituzionali preposti e secondo gli obiettivi e le indicazioni dei piani per la progettazione di servizi sociali sul territorio.

g) La cooperativa potrà svolgere inoltre qualsiasi altra attività connessa ed affine ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi sociali previsti dal presente statuto. Potrà quindi compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali, con l'esclusione assoluta di svolgimento di quelle attività che la legge riserva a società appositamente autorizzate in possesso di determinati requisiti e/o iscritte in appositi albi od elenchi; stipulare accordi e convenzioni con imprese, enti, istituti ed associazioni; prestare garanzie, fidejussioni, avalli agli associati nonché a favore di terzi.

Stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci istituendo una apposita sezione di attività disciplinata da un regolamento per la raccolta dei prestiti tra i soli soci ed effettuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale: è pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma.

Costituire ai sensi della legge 31/01/92 n. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Ricevere contributi, donazioni e atti di liberalità.

### **TITOLO III SOCI**

**ART. 5** - Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

a) persone fisiche che condividano ed intendano promuovere le finalità sociali del presente statuto attraverso la mutualità e la solidarietà proprie di un organismo cooperativo e che, per capacità di lavoro, per attitudine, per competenza professionale, possano partecipare direttamente alle attività della cooperativa o impegnarsi attivamente alla sua gestione e sviluppo per il conseguimento degli scopi sociali.

b) Persone giuridiche, Enti, Organizzazioni, di tipo pubblico e privato nei cui statuti siano previste la promozione e lo sviluppo di quelle attività inserite tra gli scopi del presente statuto.

c) Persone fisiche, Persone giuridiche, Enti ed organizzazioni di tipo pubblico e privato con le qualità di Soci sovventori che, ai sensi della legge 59/92 e successive modifiche o integrazioni, partecipano a programmi pluriennali di sviluppo tecnologico, ristrutturazione e potenziamento aziendale.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che abbiano comunque interessi contrastanti con quelli della società.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

**ART. 6** – La Cooperativa potrà avvalersi anche della collaborazione di terzi, di esperti e consulenti con rapporti di subordinazione lavorativa o prestazione accessoria occasionale o continuativa nel numero necessario al buon funzionamento dell'ente.

**ART. 7** – Coloro che intendono diventare soci devono:

a) presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione indicando le pro-

prie generalità, il codice fiscale e l'attività svolta;

b) Accettare ed osservare il presente statuto, il regolamento, le delibere regolarmente prese dagli organi sociali e le disposizioni di legge in materia;

c) Sottoscrivere e provvedere, entro quindici giorni dall'accettazione, al versamento delle azioni sociali e del sovrapprezzo che il consiglio di amministrazione ha facoltà di determinare tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti all'ultimo bilancio.

Per le persone giuridiche e gli enti la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dello statuto e della indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

La cooperativa indicherà il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso al socio sovventore.

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti è quello risultante dal Libro dei Soci.

Il Socio è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo compreso il nominativo della persona delegata alla rappresentanza.

**ART. 8** – Sull'accoglimento della domanda di adesione alla cooperativa decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano.

**ART. 9** – La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione e per morte.

La comunicazione di recesso deve essere inviata in forma scritta con raccomandata postale o a mano.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di statuto e di legge legittimino il recesso.

**ART. 10** – Oltre che nei casi previsti dalla legge, perde la qualità di socio chi:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) non osservi le disposizioni statutarie e regolamentari, le delibere degli organi sociali legalmente prese;

c) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società; in questo caso il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorso un mese da detto invito sempre che il socio si mantenga inadempiente;

d) in qualsiasi modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la società;

e) senza preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione prenda parte ad imprese che abbiano interessi o che svolgano attività in concorrenza con quelle della società.

Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata all'assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione di esclusione o di decadenza: esso non ha effetto sospensivo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale e precisamente i soci che hanno cessato di prestare la loro opera a favore della Cooperativa.

L'esclusione o la decadenza del socio determinano automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro.

**ART. 11** – Agli eredi del socio defunto, nonché al socio receduto, espulso o dichiarato decaduto, la liquidazione delle azioni versate avrà luogo sulla base del

bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, in misura però mai superiore al valore nominale delle azioni aumentate della rivalutazione di cui all'art. 15.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società e i suoi soci, rinviare il rimborso sino a 180 giorni dalla approvazione del suddetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla scadenza indicata nel comma precedente.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute al fondo di riserva.

#### **TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE**

**ART. 12** – Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero di azioni pari al numero dei soci del valore nominale minimo di Euro 25,82;
- b) dal fondo di riserva legale formato dalle quote degli avanzi di gestione, dal sovrapprezzo delle azioni versato al momento dell'ammissione a socio, dalle azioni sociali non rimborsate;
- c) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di eventuali rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da oblazioni, contributi o liberalità che dovessero pervenire alla società per il conseguimento dello scopo sociale.

Ai sensi dell'art.2346 del Codice Civile, la società ha facoltà di non emettere i certificati azionarie e utilizzare tecniche alternative di legittimazione e circolazione.

**ART. 13** – Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio cooperatore può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

#### **TITOLO V ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO**

**ART. 14** – L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio sociale, previo un esatto inventario da compilarli entrambi con oculata prudenza ed alla redazione della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

**ART. 15** – L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione della eccedenza attiva di bilancio con le modalità seguenti:

- a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale;
- b) una quota, stabilita per legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-

luppo della cooperazione;

c) un dividendo ai soci nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e in ogni caso, non superiore alla percentuale ammessa dalle disposizioni legislative vigenti ai fini della presunzione dei requisiti mutualistici ragguagliata al capitale effettivamente versato;

d) una quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nel limite massimo della percentuale di variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat;

e) a scopi sociali e solidaristici a disposizione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2536 del codice civile;

f) l'eventuale ulteriore rimanenza al fondo di riserva indivisibile.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto sopra, sia devoluta al fondo di riserva indivisibile una parte o la totalità dell'eccedenza attiva risultante dal bilancio salvo quanto previsto dai punti a) e b).

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea nei termini prescritti dalla legge o, quando particolari esigenze lo richiedano, in un termine non superiore a 180 giorni.

**ART. 16** – L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, o anche mediante emissione di strumenti finanziari.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art.2512 c.c. la società:

a) non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al numero massimo previsto per i dividendi;

c) non può distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori e i sindaci documenteranno la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art.2513 c.c.

## **TITOLO VI ORGANI SOCIALI**

**ART. 17** – Sono organi della società:

a) l'assemblea;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei sindaci, qualora venga istituito.

**ART. 18** - L'assemblea dei soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio e della documentazione informativa;
- b) la nomina degli amministratori, dei sindaci, del presidente del collegio sindacale;
- c) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- d) la determinazione dell'eventuale compenso degli amministratori e dei sindaci per la loro attività;
- e) la trattazione di tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dell'atto costitutivo
- b) la nomina ed i poteri dei liquidatori

**ART.19** – L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione nella sede della società o in un'altra località con avviso contenente il giorno, l'ora, la sede, l'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, da inviarsi ai soci mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e sindaci effettivi. Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci aventi diritto o dal collegio sindacale.

**ART. 20** – L'assemblea ordinaria è valida.

- a) in prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati;
- b) in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è valida:

- a) in prima convocazione quando sono presenti i due terzi della totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati;
- b) in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo della totalità dei soci e delibera a maggioranza che rappresenti un terzo della totalità dei voti attribuiti a tutti i soci.

I soci impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta.

Sia in sede ordinaria che straordinaria ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

**ART. 21** – L'assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un altro socio designato dagli intervenuti.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina il segretario anche tra i non soci salvo che il verbale venga redatto da un Notaio.

**ART. 22** – Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero di azioni sottoscritte.

Le votazioni sono palesi e dovranno svolgersi per alzata di mano. Dovrà procedersi a scrutinio

segreto se ne sarà fatta richiesta da almeno un quinto dei presenti.

**ART. 23** – Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti fra i soci ordinari della Cooperativa e/o soci fondatori.

Gli amministratori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Sono sempre revocabili da parte dell'assemblea previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata, in deroga a quanto disposto dall'art. 2383 del codice civile, non hanno diritto al risarcimento del danno.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione; hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa.

**ART. 24** – Durante la prima riunione il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente, il Vice Presidente, uno o più consiglieri delegati fissandone i compiti; un segretario che può essere estraneo al consiglio.

**ART. 25** - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Le delibere sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori e se sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Su richiesta di un terzo dei presenti le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto.

Il Consigliere personalmente interessato o coinvolto nelle delibere in discussione deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Non è ammessa la delega.

Il Consigliere che senza giustificato motivo risulta assente a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto dalla sua funzione.

Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone estranee in qualità di relatori o uditori.

**ART. 26** – Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione della società compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea per statuto o per legge.

A solo titolo esemplificativo, spetta pertanto al consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci ed i relativi allegati;
- c) predisporre i regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei soci;
- d) deliberare e stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) conferire procure sia generali che speciali;
- f) assumere e licenziare il personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- g) dare l'adesione della società ad organismi associativi e consortili;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci.

**ART. 27** – Il Presidente ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale a tutti gli effetti di legge.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da privati o da pubbliche amministrazioni pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte ad un membro del Consiglio, nonché con speciale procura, a soci della società.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito in tutti i suoi poteri dal Vice-Presidente.

**ART. 28** – Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale, ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, esercita anche il controllo contabile.

I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti a ragione della loro funzione di controllo contabile.

**ART. 29** - L'assemblea ha la facoltà, qualora ciò non fosse obbligatorio ai sensi di legge, di nominare un revisore contabile o da una società di revisione, cui affidare il controllo contabile della società.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile svolge le funzioni in base alle disposizioni previste nell'art. 2409-bis e seguenti del codice civile.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

## **TITOLO VII**

### **FORO COMPETENTE**

**ART. 30** - Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse al foro competente di Bergamo.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**ART. 31** – E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi superiori alla percentuale ammessa dalle disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di sussistenza dei requisiti mutualistici stessi.

Le riserve legali e statutarie non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita sociale ed in occasione della liquidazione e scioglimento della Cooperativa.

**ART. 32** – In caso di scioglimento anticipato della società l'assemblea nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci comprese le quote di rivalutazione ed i dividendi maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 59/92.

Le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale; la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che ecceda il valore nominale delle

altre azioni.

**ART. 33** – Le clausole mutualistiche esposte nel presente statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative per azioni aventi i requisiti della mutualità.

**ART. 34** - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

La cooperativa è a mutualità prevalente ai sensi di legge ed adotterà le norme previste dalla legge per le società per azioni, nei limiti di cui all'articolo 2519 del codice civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'articolo 2545 octies del codice civile.

La soppressione della clausola relativa alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione contenute nel Titolo VI del Codice Civile nonché in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo in materia di società per azioni.

F.to Samuele ROTA

F.to Guido DE ROSA (L.S.)